

TECNO SCALA

CENTRO SPECIALIZZATO SCALE PER INTERNI

COMUNE DI POTENZA Regolamento Edilizio

Adottato dal Consiglio Comunale il 23 novembre 1998;
Approvato con D.P.G.R. n° 414 in data 3 dicembre 1999;
Pubblicato il 29 dicembre 1999; Entrato in vigore il 8 marzo 2000;
1° Aggiornamento D.P.G.R. n° 337 in data 5 luglio 2000;
2° Aggiornamento D.P.G.R. n° 647 in data 11 dicembre 2000;
3° Aggiornamento Delibera C.C. n. 148 in data 25 novembre 2003;
Pubblicato il 12 dicembre 2003; Entrato in vigore il 6 febbraio 2004;

TITOLO IX NORME EDILIZIE DI INTERESSE IGIENICO E TECNOLOGICO

Art. 78. -- SOPPALCHI

78.1 A riguardo dei soppalchi inerenti i negozi, magazzini e simili, in presenza di locali aventi altezze interne superiori alle minime stabilite dal presente regolamento, è consentito, sempreché non ostino vincoli di carattere artistico, storico o monumentale, nonché norme specifiche per particolari destinazioni d'uso, ridurre le altezze di tali locali, in quota parte o per l'intera loro superficie, sino alle minime ammesse, mediante interposizione di solai parziali.

78.2 Nel caso in cui gli spazi soprastanti tali nuovi solai risultino di altezza inferiore a m. 2,40, gli stessi possono essere utilizzati esclusivamente per il passaggio di cavi, tubazioni e simili, nonché per contenere volumi tecnici o ripostigli relativi alle unità immobiliari sottostanti; inoltre, l'accesso agli spazi anzidetti è consentito esclusivamente a mezzo di scalette retrattili.

Art. 93. -- VANI SCALA

93.1 I ballatoi e le rampe delle scale devono avere larghezza non minore di m. 1,00 ed i gradini devono avere pedata non minore di m. 0,27 ed alzata non maggiore di m. 0,18; quando trattasi di gradini con pedata o forma non rettangolare, la larghezza media delle pedate a forma non rettangolare non deve essere inferiore a cm. 28 e la larghezza minima non inferiore a cm. 15.

93.2 Le scale quando siano illuminate esclusivamente dall'alto devono avere:

- a) superficie di illuminazione non minore dei quattro quinti di quella della gabbia stessa;
- b) aperture di ventilazione contrapposte nei fianchi del lucernario ed aperte in permanenza, formanti in complesso una superficie aperta netta non minore di un ottavo della superficie illuminante;
- c) apertura libera al fondo delle scale di un metro quadrato di superficie, in comunicazione con l'esterno; è ammessa la chiusura con serramento apribile a vasistas;
- d) larghezza netta del vano tra le rampe non inferiore a metri 1,00.

93.3 Le suddette prescrizioni non si applicano alle scale secondarie di servizio e per quelle interne negli appartamenti.

93.4 Tra gli appartamenti e le scale non vi devono essere altre aperture che le porte.

TECNO SCALA

CENTRO SPECIALIZZATO SCALE PER INTERNI

93.5 La comunicazione fra i piani costituenti una unica unità immobiliare deve essere costituita da almeno una scala interna avente larghezza minima m. 0,75.

93.6 Sono vietate le scale a chiocciola come unico accesso dall'esterno alle abitazioni.

93.7 Le unità immobiliari degli edifici con più di due piani abitabili fuori terra, fatta eccezione per quelli industriali, devono fruire di accesso da almeno una scala del tipo chiuso.

93.8 I vani scala dovranno essere costruiti in conformità alla normativa vigente antincendio.